

L. 47.500.000 per il 1° lotto (pari ad Euro 24.531,70) - Conduzione della colonia campestre di Roccaverano

L. 37.500.000 per il 2° lotto (pari ad Euro 19.367,13) - Conduzione del servizio mensa della colonia campestre

La durata del contratto è di un anno rinnovabile per un ulteriore anno.

Gli importi sopraelencati sono da intendersi al netto di IVA.

Le gare verranno espletate in modo distinto.

I due lotti saranno oggetto di distinte procedure di gara e di distinte aggiudicazioni. E' ammessa la partecipazione della stessa ditta ad entrambi i lotti.

Si procederà all'aggiudicazione mediante sistema dell'appalto concorso di cui all'art. 91 del R.D. n. 827/1924 e successive modifiche; l'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio e quindi economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

- Inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 12 del D.lgs. 157/95;

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o al Registro delle Cooperative o all'Albo delle Cooperative Sociali;

- Elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi 3 anni con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, con sintetica descrizione delle attività svolte.

La cauzione provvisoria è pari al 2,5% dell'importo netto globale dei due distinti lotti da versare nei modi indicati nell'appalto.

La richiesta di invito a partecipare alla gara. Redatta in carta legale, dovrà pervenire entro le ore 13,00 di venerdì 3 marzo 2000 alla Provincia di Asti - Ufficio Archivio - Piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

Il bando integrale è affisso all'Albo Pretorio della Provincia e può essere richiesto all'Ufficio Cultura (n. fax 0141/433.263).

Asti, 9 febbraio 2000

Il Dirigente del Settore
Promozione Socio-Economica
Massimo Caniglia

56

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d'acqua pubblico "Torrente Moglia" con cavo MT aereo nel Comune di Caramagna

N. protocollo dell'istanza: 237 del 21 gennaio 2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti

Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Tatorba nei Comuni di Roccaverano, Vesime, Cessole, Bubbio e Monastero Bormida (art. 31 L. 183/89 triennio 1997/99) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 31 gennaio 2000 il Dott. Giuseppe Bertolasco, Presidente della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida con sede in Roccaverano, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi ai lavori di sistemazione idraulica del Torrente Tatorba nei Comuni di Roccaverano, Vesime, Cessole, Bubbio e Monastero Bormida allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 1640 del 2 febbraio 2000) ai sensi dell'art.10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è il Dirigente responsabile del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti Dott. Ing. Mario Romiti, mentre la responsabilità dell'istruttoria del procedimento in oggetto è asse-

gnata al geom. Carlo Binello, funzionario del Settore stesso, al quale ci si potrà rivolgere per informazioni sullo stato della pratica (telefono 0141.211702).

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
del Settore Decentrato
OO.PP.e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti
Mario Romiti

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Candiolo (Torino)

Testo delle modificazioni apportate allo statuto comunale (deliberazione consiglio comunale n. 87 del 17.12.1999)

*Art. 10
(sostituisce il vecchio art. 10)
Sessioni e convocazione*

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indicata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

*Art. 11
(sostituisce il vecchio art. 11)
Linee programmatiche di mandato*

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

*Art. 12, 13, 14:
Abrogati
Art. 17
(integrato il III comma)
Attribuzioni*

1. Compito principale delle commissioni "permanenti" è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzie, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune,

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

*Art. 18
Consiglieri*

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale ed in sua assenza colui che segue immediatamente.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 127/97.

4. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora intervenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale fine, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

*Art. 21
(modificato)
Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento dovrà prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

*Art. 24
(modificato)
Giunta - Composizione*

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 (sei) Assessori.

*Art. 25
(riscritto)
Nomina della Giunta*

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice-sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. In caso di, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

4. Le Cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Le dimissioni degli Assessori vanno presentate al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle dimissioni stesse.

6. La revoca di uno o più Assessori da parte del Sindaco deve essere comunicata al Consiglio secondo le modalità di cui al comma precedente.

7. Due tra gli Assessori possono essere scelti tra non consiglieri purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

8. Gli Assessori esterni non fanno parte del Consiglio Comunale. Gli stessi possono comunque prendere parte alle sedute consiliari senza diritto di voto.

*Art. 26
(riscritto)
Funzionamento della Giunta*

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto delegato dal Sindaco.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco o, in caso di impedimento di questi, dal Vice Sindaco, che ne determina gli oggetti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia un mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in

ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso.

9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

*Art. 28
(riscritto)*

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

*Art. 30
(modificate lett. h e lettera r)
Attribuzioni di amministrazione*

1. Il Sindaco:

a) è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente;

b) convoca, presiede e formula l'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio Com.le;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

d) coordina l'attività dei singoli assessori;

e) convoca i comizi per i referendum consultivi;

f) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni;

g) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

h) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

i) nomina e revoca assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

l) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, è competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

m) esercita tutte le funzioni ed adotta tutti gli atti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

n) sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni regionali attribuitegli o delegategli;

o) impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

p) ha facoltà di delega di cui deve dare comunicazione al Consiglio Comunale;

q) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, da sottoporre al Consiglio Comunale;

r) adotta ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

s) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed esproprio che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;

t) può conferire al Segretario Com.le particolari funzioni purché coerenti con la professionalità ed il ruolo dello stesso, in aggiunta a quelle previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

u) nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore Generale e i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

v) nomina, conferma e revoca il Segretario Com.le secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal regolamento statale e dal C.C.N.L. di categoria.

*Art. 32
Attribuzioni di vigilanza
(modificata lett. f)*

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso ogni Ente ed organismo appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali degli stessi e ne informa il Consiglio comunale;

e) può disporre l'acquisizione di informazioni anche presso Enti e/o società che gestiscono servizi pubblici per conto del Comune, e ne informa il Consiglio comunale;

f) collabora con il Collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

h) svolge compiti di controllo igienico-sanitario-ambientale, ordine e sicurezza pubblica, secondo le disposizioni di legge.

Art. 37

*Principi e criteri fondamentali di gestione
(modificato comma 1)*

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata agli organi individuali non elettivi indicati all'art. 35 del presente Statuto che la esercitano nelle materie e secondo le modalità ed i criteri indicati nei regolamenti di cui all'art. 36.

2. Ferma restando la facoltà prevista dal precedente art. 30, lett. t), al Segretario Com.le competono funzioni, compiti e prerogative previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti com.li e può essere chiamato ad esercitare anche la funzione di Direttore Generale qualora questo non sia stato nominato o non siano state stipulate le convenzioni previste dal 3° comma dell'art. 51 bis della Legge 142/90

3. Nell'ambito delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali elettivi dell'Ente, il Segretario Com.le esprime sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Com.le un parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente alla conformità giuridico-amministrativa della proposta alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

4. Al Segretario Com.le competono altresì:

a) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi e delle selezioni per l'assunzione di personale di ruolo e fuori ruolo;

b) la presidenza delle commissioni di gara nei pubblici incanti e licitazioni private;

c) elimina i conflitti di competenza fra i responsabili degli uffici, servizi, aree di attività;

d) è competente all'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale dipendente degli EE.LL.;

e) sottoscrive i contratti di costituzione del rapporto d'impiego.

5. Durante le sedute cui partecipa, il Segretario ha facoltà di farsi assistere da dipendenti che lo stesso riterrà opportuno e con riferimento agli argomenti all'O.d.g.

Art. 78

Referendum (modificato comma 1 e 5)

1. Sono previsti referendum, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum, in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 25% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 82

*(riscritto)
Nomina*

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Torino a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

e) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

f) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

g) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

h) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

i) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 83

*(riscritto)
Decadenza*

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 91

*(modificato il I comma)
Ordinanze*

1. Il Sindaco emana ordinanze, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

Art. 94

Entrata in vigore (sostituito comma III)

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

1

Comune di Pietraporzio (Cuneo)

Deliberazione C.C. n. 55 del 25.11.99 - Modifica allo Statuto Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di modificare l'art. 30.1 dello Statuto Comunale vigente avente ad oggetto: "Composizione e Presidenza" nel testo che segue: "La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, incluso il Vice-Sindaco".

Il Sindaco
Paolo Bottero

2

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Modifiche e/o integrazioni apportate allo Statuto del Comune di Saluzzo con deliberazione del Consi-

glio Comunale n. 128 del 19.11.1999, divenuta esecutiva il 3.1.2000:

Nell'art. 1 "Comune di Saluzzo"

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica."

2) dopo il comma è aggiunto il seguente comma:

"3 - bis. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali."

Nell'art. 4 "Finalità"

1) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) esercita le funzioni proprie assicurando la massima informazione e partecipazione dei singoli cittadini, gruppi e delle organizzazioni";

2) la lettera c) è soppressa

Nell'art. 18 - "Presidenza, nomina del Presidente, convocazione, validità e verbali delle sedute"

1) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

"La prima seduta del Consiglio per l'esame delle condizioni degli eletti, per l'elezione del Presidente, per il giuramento del Sindaco e per la comunicazione dei componenti della Giunta deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione."

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza diversa. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno dalla data fissata per la prima seduta, il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco".

Dopo l'art. 18 viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18 - bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, in sede di bilancio preventivo e in sede di conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti struttu-

rali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale."

L'art. 20 - bis è sostituito dal seguente:

"Art. 20-bis

Commissioni consiliari d'indagine

o di controllo o di garanzia sull'attività amministrativa

1. Il consiglio Comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire, al proprio interno, Commissioni di indagine o di controllo o di garanzia sull'attività dell'Amministrazione.

2. Tali Commissioni sono composte da almeno tre Consiglieri, di cui uno di minoranza. Le Commissioni hanno libero accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere informazioni ai dipendenti, che hanno l'obbligo di fornire tutti i dati, fatti e documenti, senza vincolo di segreto d'ufficio. Le stesse riferiscono al Consiglio Comunale del loro operato nel termine di tre mesi dalla loro investitura. Nel caso di indagini particolarmente lunghe e complesse può essere concesso una proroga di tre mesi.

3. Per quanto attiene al funzionamento di dette Commissioni di inchiesta varranno tutte le norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti, in quanto non contrastanti con la natura e gli scopi delle Commissioni di inchiesta medesime.

4. Qualora si tratti di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 142/90, come sostituito dal comma 1 della legge 3.8.1999, n. 265, è attribuita alle opposizioni."

Nell'art. 22 - "Il Consiglio Comunale - Doveri"

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato."

Nell'art. 25 - "Il Consigliere Anziano"

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al Consigliere Anziano, oltre alle funzioni che gli sono riservate dalla legge, compete anche sottoscrivere le deliberazioni del Consiglio in caso di impossibilità assoluta di chi lo ha presieduto. In questo caso la sottoscrizione deve essere effettuata da parte del Consigliere Anziano presente nella seduta."

2) Dopo il comma 2 viene inserito il seguente nuovo comma:

"2-bis Al Consigliere Anziano compete inoltre esercitare le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento".

Nell'art. 27 - "Composizione, nomina ed incompatibilità"

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori".

2) il comma 5 è soppresso

3) In calce al comma 8 si aggiunge la seguente dicitura:

"I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato."

Nell'art. 31 - "Mozione di sfiducia"

Al termine del comma 2 il punto è sostituito da una virgola e si aggiunge la seguente dicitura:

"senza computare a tale fine il Sindaco."

Nell'art. 34 - "Competenze"

1) nel comma 1 la lettera i) viene sostituita dalla seguente:

"i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti."

2) dopo la lettera n) viene aggiunta la seguente lettera:

"n - bis) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66."

Nell'art. 35 - "Elezione, prerogative, mezzi e rapporti con il Consiglio Comunale"

Il numero "9" indicante il nono comma è sostituito dal seguente:

"8 - bis"

Nell'art. 41 - "Referendum consultivo"

dopo il comma 9 viene aggiunto il seguente comma:

"9 - bis Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali."

Nell'art. 69 - "Contabilità comunale: il bilancio"

nel comma 2 la parola "ottobre" viene sostituita dalla seguente:

"dicembre"

Nell'art. 81 - "Entrata in vigore"

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente."

Il Segretario Generale
Calogero Milisenna

Comune di San Pietro Mosezzo (Novara)

Modifiche allo Statuto Comunale

INDICE

Titolo I - Principi Fondamentali

Art. 1 - Definizione

Art. 2 - Autonomia

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Territorio

Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Art. 6 - Principi ispiratori

Art. 7 - Conferenza Stato - Città - Autonomie Locali

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Titolo II - Organi Istituzionali (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art. 9 - Elezione - Composizione - Consigliere Anziano - Competenze

Art. 10 - Consiglieri Comunali

Art. 11 - Prima seduta del Consiglio Comunale

Art. 12 - Funzionamento

Art. 13 - Sessioni del Consiglio Comunale

Art. 14 - Esercizio della potestà regolamentare

Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II - La Giunta Comunale ed il Sindaco

Art. 17 - Il Sindaco

Art. 18 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Art. 19 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

Art. 20 - Il Vicesindaco

Art. 21 - Delegati del Sindaco

Art. 22 - Divieto generale di incarichi e consulenze

Art. 23 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 24 - Nomina della Giunta Comunale

Art. 25 - La Giunta Comunale - Composizione e presidenza

Art. 26 - Competenze della Giunta Comunale

Art. 27 - Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 28 - Cessazione dalla carica di Assessore

Art. 29 - Decadenza della Giunta Comunale - Mozione di sfiducia

Titolo III - Istituti di partecipazioni - Difensore Civico

Capo I - Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e proposte

Art. 30 - Partecipazione dei cittadini

Art. 31 - Riunioni ed assemblee

Art. 32 - Consultazioni

Art. 33 - Proposte

Capo II - Referendum

Art. 34 - Referendum comunali

Art. 35 - Disciplina del referendum

Art. 36 - Il Difensore Civico

Titolo IV - Attività Amministrativa

Art. 37 - Albo Pretorio

Art. 38 - Svolgimento dell'attività amministrativa

Titolo V - Patrimonio - Finanza - Contabilità

Art. 39 - Demanio e patrimonio

Art. 40 - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 41 - Revisione economico-finanziaria

Titolo VI - I Servizi

Art. 42 - Forma di gestione

Art. 43 - Gestione in economia

Art. 44 - Azienda Speciali

Art. 45 - Istituzioni

Art. 46 - Società miste

Art. 47 - Concessione a terzi

Titolo VII - Forme di Associazione e di Cooperazione - Accordi di Programma Art. 48 - Convenzioni

Art. 49 - Accordi di programma

Titolo VIII - Uffici - Personale - Segretario Comunale - Vicesegretario Comunale Capo I - Organizzazione degli uffici e personale

Art. 50 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 51 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 52 - Organizzazione del personale

Art. 53 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 54 - Incarichi esterni

Capo II - Il Segretario Comunale - Il Vicesegretario Comunale

Art. 55 - Il Segretario Comunale. Stato giuridico - Trattamento economico - Funzioni

Art. 56 - Il Vicesegretario Comunale

Art. 57 - I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 58 - Avvocazione

Art. 59 - Ufficio di staff

Titolo IX - Disposizioni Finali

Art. 60 - Entrata in vigore

Art. 61 - Modifiche dello Statuto Comunale

Titolo I

Principi Fondamentali

Art. 1

Definizioni

1. Il Comune di San Pietro Mosezzo (Prov. di Novara) è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio della sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri eco-

nomici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

3. L'Attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione. Persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e cambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Art. 3 Sede

1. La sede del Comune è ubicata in San Pietro Mosezzo Capoluogo. La sede potrà essere trasferita presso altra frazione con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, il locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 34,83. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo San Pietro Mosezzo e dalle seguenti frazioni storicamente riconosciuti dalla comunità: Nibbia, Mosezzo e Cesto.

Il territorio del Comune è confinate a:

Nord - Casaleggio, Novara, Briona, Caltignaga.

Sud - Biandrate, Casalino, Novara.

Est - Novara

Ovest - Biandrate, Vicolungo, Casaleggio, Novara.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono: "D'argento, al castello merlato di rosso, aperto, finestrato e murato di nero, sormontato da una corona all'antica, d'oro. Ornamenti esteriori da Comune".

2. La fascia tricolore che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.*

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, alla presenza del Sindaco, o da colui che ne fa le veci, si può esibire il gonfalone comunale. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione della Giunta Comunale ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 Principi ispiratori

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli in ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese. A tal fine, si assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sull'attività amministrativa dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute a condizioni economiche, sociali, sesso, religione e nazionalità.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

* Ultimo periodo eliminato: "Essa è da portare a tracolla della spalla destra."

Art. 7 Conferenza Stato - Città - Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si

avvale della Conferenza Stato, Città, Autonomie Locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma disciplinanti della normativa vigente in materia;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni da celebrare in ambito nazionale.

*Art. 8**Tutela dei dati personali*

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

*Titolo II**Organi Istituzionali
(Consiglio - Giunta - Sindaco)**Capo I**Il Consiglio Comunale**Art. 9**Elezioni - Composizione - Consigliere Anziano - Competenze*

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72, comma 4, del T.U. della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81. A parità di voti, tale funzione è esercitata dal più anziano di età.

3. Le competenze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge.

*Art. 10**I Consiglieri Comunali*

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Le indennità, il rimborso di spesa e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge, dallo Statuto Comunale e da apposito regolamento.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte anche non consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. I Consiglieri Comunali devono far pervenire, entro il giorno della I° convocazione, comunicazione scritta - anche telegrafica - giustificativa della mancata partecipazione al Consiglio.

6. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze non giustificate maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza.

7. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il

termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.

8. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentata da parte del Consigliere interessato.

*Art. 11**Prima seduta del Consiglio Comunale*

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e si pronuncia sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli stessi, ai sensi della L. 154/81 e s.m.i.

4. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

5. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e quindi, con la trattazione degli eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

*Art. 12**Funzionamento*

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il regolamento interno, di cui al precedente comma 2, deve in ogni caso disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
- b) le modalità di convocazione del Consiglio Comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;
- f) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di II° convocazione se non con l'intervento di almeno un quarto dei Consiglieri, escluso il Sindaco.

*Art. 13**Sessioni del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e della verifica degli equilibri di bilancio.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione è formulata con avviso scritto da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e da

consegnare al domicilio eletto da ogni singolo Consigliere. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

6. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richiede ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e per lo stesso periodo depositati presso l'Ufficio di Segreteria Comunale con la contemporanea affissione, sia all'Albo Pretorio che negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione di cui al precedente comma 2°.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere la costituzione di commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo.

2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali con criterio proporzionale.

3. Le Commissioni aventi funzioni di controllo, se istituite, sono presiedute da Consiglieri non appartenenti al gruppo di Maggioranza.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato, entro quindici giorni successivi a quello di approvazione delle linee programmatiche, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Capo II

La Giunta Comunale ed il Sindaco

Art. 17

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'Ente, coordinando l'attività degli altri organi.

4. Le attribuzioni del Sindaco sono stabilite dalla legge.

Art. 18

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di avvenuto insediamento, il Sindaco presenta

al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo amministrativo.

2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Art. 19

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Consiglio e la Giunta Comunale rimangono in carica sino alle nuove elezioni.

Art. 20

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4bis, della legge 55/90 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede altro Assessore.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 21

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare sia gli atti a rilevanza esterna, sia tutti gli altri atti attinenti la fase istruttoria ed esecutiva.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni

qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche, di cui ai precedenti commi, devono essere rilasciate per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco può attribuire agli Assessori anche l'incarico di svolgere attività di studio e attività istruttorie di determinati problemi o progetti nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 22

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. La disciplina delle astensioni è stabilita dalla legge.

Art. 23

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.

2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.

3. Entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati Consiglieri, i Consiglieri comunali e i rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.

4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

Art. 24

Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Non possono far parte della Giunta Comunale contemporaneamente Assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

3. La Giunta Comunale, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui la comma precedente.

Art. 25

La Giunta Comunale - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro Assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio.

4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto. Devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2° del precedente art. 24.

5. Qualora le funzioni di Vicesindaco siano esercitate dall'Assessore non Consigliere, le funzioni di Presidente del Consiglio - in caso di assenza o impedimento del Sindaco - spettano al Consigliere Anziano.

Art. 26

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei Responsabili dei Servizi. Collabora con il Sindaco, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 27

Funzionamento della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. La Giunta Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi la presiede in sua vece.

*Art. 28**Cessazione dalla carica di Assessore*

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

*Art. 29**Decadenza della Giunta Comunale - Mozione di sfiducia*

1. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.

3. La convocazione del Consiglio, per la discussione della mozione, deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

*Titolo III**Istituti di Partecipazioni - Difensore Civico**Capo I*

Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte @33_Centrato it. =

*Art. 30**Partecipazione dei cittadini*

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

*Art. 31**Riunioni ed assemblee*

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i

cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e lo spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

*Art. 32**Consultazioni*

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. Il risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

*Art. 33**Proposte*

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale, relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio e la Giunta Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte da un numero di elettori pari al 30% dell'ultimo corpo elettorale con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari. Sono portate all'esame del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro presentazione.

4. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate da apposito regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Capo II Referendum

Art. 34 *Referendum comunali*

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alla tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi affetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

4. Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria. In caso di mancata nomina provvede il Segretario Comunale.

5. Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Artt. 32 - 33 - 34 del previgente Statuto eliminati.

6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali, e circoscrizionali.

8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto.

10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

12. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

Art. 35 *Disciplina del referendum*

1. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i

termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 36 *Il Difensore Civico*

1. Il Consiglio Comunale può istituire con propria deliberazione la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini stessi. Egli non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei componenti assegnati - tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni e non superato i 70 anni.

5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente. Si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

6. Il Difensore Civico resta in carica 5 anni. Può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati. Può essere rieletto, ma per non più di una volta.

7. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di Pubblico Ufficiale con tutti gli effetti di legge.

8. Per le attività del Difensore Civico, il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

9. Il Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale.

10. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità. Il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Comunale.

11. Il Difensore Civico presenta al Sindaco - entro il 31 gennaio di ogni anno - una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze. Detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio ed invio a tutti i Consiglieri Comunali.

12. Al Difensore Civico può essere attribuito una indennità di carica calcolata su una percentuale dell'indennità percepita dal Sindaco e stabilita con deliberazione di cui al 1° comma.

Titolo IV Attività Amministrativa

Art. 37 *Albo Pretorio*

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 38 *Svolgimento dell'attività amministrativa*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure. Svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti, ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Titolo V Patrimonio - Finanza - Contabilità

Art. 39 *Demanio e patrimonio*

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 40 *Ordinamento finanziario e contabile*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservata alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Leg.vo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41 *Revisione economico-finanziaria*

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo VI I Servizi

Art. 42 *Forme di gestione*

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 43 *Gestione in economia*

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.

Art. 44 *Aziende Speciali*

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di una Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

4. Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dal precedente comma 3.

5. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'Azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società, nonché coloro che sono in lite con l'Azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Speciale.

7. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza asso-

luta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

8. L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

9. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'Azienda stessa, con proprio regolamento.

10. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

11. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

12. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi istituzionali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito, con atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le Aziende Speciali.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni. Ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46 Società miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 47 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche, come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Titolo VII Forme di associazione e di Cooperazione accordi di programma

Art. 48 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 49 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VIII Uffici - Personale - Segretario Comunale

Capo I Organizzazione degli Uffici e del Personale

Art. 50

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 51 Organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.*

Art. 52
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in categorie e profili professionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 53
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

* Periodo eliminato: "Nelle materie non riservate alla legge, il comma 2bis dell'articolo e del D.Leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma."

Art. 54
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente, o ad una unità negli Enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti, di cui al presente comma, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali. Può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Capo II
Il Segretario Comunale - Il Vicesegretario Comunale

Art. 55
Il Segretario Comunale
Stato giuridico - Trattamento economico - Funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Il Regolamento comunale di organizzazione, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51bis della L. 142/90, inserito dall'art. 6, comma 10 della legge n. 127/97.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51bis della L. 142/90 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il Capo del Personale - partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti - adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale con poteri di spesa.

6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti su richiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario Comunale, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

8. Il Segretario Comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 56
Il Vicesegretario Comunale

1. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vicesegretario Comunale con posizione apicale, avente funzioni vicarie nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale.

Art. 57
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Spetta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo

spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I Responsabili dei Servizi rispondono, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 58

Avocazione

1. Gli atti di competenza del Segretario Comunale e dei dipendenti comunali, Responsabili dei Servizi, non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Consiglio Comunale.

Art. 59

Ufficio di staff

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalle leggi.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 60

Modifiche dello Statuto Comunale

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, a scrutinio palese, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 61

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali.

2. Il presente Statuto Comunale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Le disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano anche alle modifiche statutarie.

4

Comune di Trontano (Verbano Cusio Ossola)

Modifiche allo Statuto Comunale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.1999, esecutiva il 31.1.2000)

Capo II

La Giunta Comunale

Sezione I

Elezioni - Durata in Carica - Revoca

Art. 32 comma 2 che viene così sostituito:

2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro.

I componenti della Giunta possono essere eletti anche tra i Cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e/o esperienze amministrative.

Il Sindaco può revocare uno o tutti gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5

Comune di Verrone (Biella)

Statuto Comunale

Titolo I -

Autonomia e Finalità del Comune

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare l'uso dei servizi pubblici, senza distinzioni.

Art. 2

Sede, stemma e gonfalone

Il comune ha sede nel capoluogo.

Ha lo stemma ufficiale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/5/1953 così descritto:

Partito: nel primo d'oro all'aquila di nero, col volo spiegato, coronata dello stesso; nel secondo d'argento a due bande di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 3

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni al servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 4

Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche d'iniziativa conciliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.

Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 5

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 6

Albo Pretorio

Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

Il Messo Comunale (o, in sua assenza, l'incaricato del relativo servizio), cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione, attestando e certificando personalmente la stessa.

Titolo II -

Ordinamento Istituzionale

Capo I -

Gli organi istituzionali

Art. 7

Organi

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Capo II - Il Consiglio

Art. 8

Elezioni, composizione e durata

Il Consiglio Comunale è eletto e composto in base alle disposizioni normative vigenti in materia.

L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti tem-

porali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

*Art. 9
I Consiglieri*

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento il funzionamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

*Art. 10
Prerogative delle minoranze consiliari*

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

*Art. 11
Prima seduta del Consiglio*

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

E' presieduta dal Sindaco neo-eletto o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere Anziano.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

*Art. 12
Attribuzioni del Sindaco
quale Presidente del Consiglio*

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, ove richiesta;

g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

*Art. 13
Linee programmatiche dell'azione
di governo dell'ente*

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale, mediante deposito nella sede consiliare, e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativa del consiglio.

*Art. 14
Competenze del Consiglio*

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- a) atti normativi
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
 - regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare
- b) atti di programmazione
 - programmi
 - piani finanziari
 - relazioni previsionali e programmatiche
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
 - conti consuntivi
- e) atti di decentramento

- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

- d) atti relativi al personale

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

- e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia

- accordi di programma

- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

- f) atti relativi a spese pluriennali

- tutte le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

- g) atti relativi ad acquisti ed alienazioni d'immobili, permuta, concessioni.

- h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- assunzione diretta di pubblici servizi

- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria

- concessioni di pubblici servizi

- affidamento di servizi o attività

- i) atti relativi alla disciplina dei tributi

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio

- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione

- m) atti di nomina

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni

- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge

- nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

- n) atti elettorali e politico - amministrativi

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti

- surrogazione dei consiglieri

- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente

- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia

- nomina della commissione elettorale comunale

- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno

- o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 15

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

Art. 16

Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni eventualmente istituite.

Capo III - Il Sindaco

Art. 18 *Il Sindaco*

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 19 *Competenze del Sindaco*

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale, e fissa l'ordine del giorno dello stesso.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale, ove previsto, e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché, quelli di collaborazione esterna ad

alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 20 *Il Vice Sindaco*

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 21 *Deleghe ed incarichi*

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera trasferimento della competenza.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 22

Cessazione dalla carica di Sindaco

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché, questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV - La Giunta

Art. 23

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 3 (tre) Assessori, ivi includendo il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consultative senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni

necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni".

Art. 24

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 25

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano le materie in cui gli atti emanati dalla Giunta può contenere direttamente impegni di spesa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, esse sono:

Incarichi professionali di natura fiduciaria.

Erogazione di contributi economici a soggetti privati o pubblici.

Disposizioni in materia di piante organiche del personale.

Art. 26

Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unicamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Capo V -
Norme comuni

Art. 27
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza conciliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 28
*Divieto generale di incarichi e
consulenze ed obblighi di astensione*

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunali.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Titolo III -
Partecipazione

Art. 29
Libere forme associative

Il Comune riconosce le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assun-

zione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

c) può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 30
*Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione
della popolazione*

Gli elettori del Comune in numero non inferiore al 30% del corpo elettorale possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 31
Referendum comunali

Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti allo Statuto, alla finanza comunale, al Bilancio ed al Piano degli Investimenti, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

Il Consiglio Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali, salvo diverse disposizioni vigenti al riguardo.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 32

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

I cittadini hanno diritto a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Titolo IV -

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Capo I -

L'organizzazione amministrativa

Art. 33

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

Art. 34

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri diretti cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché, i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo.

Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 35

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione.

Art. 36

Il Segretario comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 37

Il Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito,

dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine il direttore:

a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché, dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, (') attraverso difettive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relazione alla giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.

La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione adeguato alla gravosità dell'incarico.

Art. 38

Gestione amministrativa

I Responsabili di Servizio sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai Responsabili di Servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i Responsabili di Servizio in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla sti-

pula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio.

Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

Sono di competenza dei Responsabili di Servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni i verbali e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla giunta ed al Consiglio i Responsabili di Servizio nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti per violazione di norme regolamentari e relative sanzioni.

Art. 39

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei Responsabili di Servizio

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai Responsabili di Servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamenti ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai Responsabili di Servizio e da funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 40

Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le

disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile entro cinque giorni.

Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Capo II -

I servizi pubblici locali

Art. 41

I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 42

Gestione dei servizi in forma associata

Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più

idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovramunicipali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

Titolo V - Finanza e Contabilità

Art. 43 *Autonomia finanziaria*

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse o la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti e interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta ha facoltà di approvare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione l'attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il

conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta Comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 44 *Demanio e patrimonio*

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario comunale all'uopo incaricato od individuato dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 45 *Revisione economico-finanziaria*

Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché, di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rap-

porti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 46

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

6

Bocche antincendio:

Decorrenza 1° luglio 1999

a) Per teatri, cinema e altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materie infiammabili:

Tipologia B.I.	Canone annuo
bocca principale	L. 46.700
bocca secondaria	L. 11.700

b) per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili:

Tipologia B.I.	Canone annuo
bocca principale	L. 26.500
bocca secondaria	L. 5.700

Le quote mensili per noli e strumenti di misura restano confermate secondo il disposto del provvedimento C.I.P. n. 45/74.

Torino, 14 febbraio 2000

Acquedotto Monferrato S.p.A.
L'Amministratore Delegato
E.P. Monti

1

ALTRI ANNUNCI

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Lamporo

L'Acquedotto Monferrato S.p.A., in seguito a quanto previsto dalla delibera CIPE del 19 febbraio 1999 pubblicata sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 1999, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e bocche antincendio per l'anno 1999, sono le seguenti:

Distribuzione acqua potabile

Decorrenza 1° luglio 1999:

Usi domestici	m.i. 100 mc/anno	
da mc. 0	a mc 80	L/mc 418
da mc 81	a mc. m.i.	L/mc 597
da mc 1 m.i.	a mc 1,5 m.i.	L/mc 720
oltre mc 1,5 m.i.		L/mc 1.200
<i>Usi Agricoli</i>		
da mc 0	a mc 120	L/mc 418
da mc 121	a mc 180	L/mc 597
oltre mc 180		L/mc 720
<i>Uso allevamento animali</i>		
Consumo libero		L/mc 297
<i>Altri usi</i>		
Utenze comunali	Consumo libero	L/mc 597
<i>Subdistributori</i>		
Consumo libero		L/mc 567

Centro Residenziale per Anziani Fondazione F.lli Gallo - Rocca De' Baldi (Cuneo)

Avviso d'asta pubblica immobile ubicato nel Comune di Narzole (CN)

Si avvisa che il giorno 8.3.2000 alle ore 18.00, avrà luogo l'esperimento d'asta pubblica con offerte segrete per la vendita del seguente immobile ubicato nel Comune di Narzole (CN): Fabbricato urbano Partita 380 Foglio 31, mappale n. 44 Piano T e 1 Cat. A/6 CL. 2 cons. 3.0 rendita 18, località Moglie Inverno, via Garibaldi n. 107/c; costituito da piano terra con superficie abitabile di mq. 18,88, autorimessa ora adibita a legnaia, cantina mq. 14,30; piccolo disimpegno per accedere ai servizi igienici mq. 3,68. Piano primo con superficie abitabile mq. 41,64. Sottotetto raggiungibile mediante balcone posto su tutto il fronte del fabbricato. Corpo staccato box in lamiera preverniciata.

Prezzo base d'asta: lire 80.000.000. Deposito cauzionale: Lire 8.000.000. Offerta in maggiorazione non inferiore all'importo percentuale sulla base d'asta del 10%.

Le offerte in competente bollo dovranno pervenire, in doppia busta, con lettera raccomandata, alla segreteria dell'Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente quello fissato per l'asta (7.3.2000).

Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla segreteria dell'Ente, via Comm. A. Gastaldi, 22 - Rocca de' Baldi - tel. 0174.587043 oppure 0174.587275.

Il Presidente
Michele Quaranta

2

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Avviso

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Romano C.se - Scarmagno - Strambino e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 17/2/2000, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Romano C.se il 15/4/1998 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p..

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Nicolò Franco

3

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Borgosesia (Vercelli)

Pubblicazione della graduatoria definitiva

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.95 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Borgosesia e nella sede dell'A.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 28.6.99 dal Comune di Borgosesia.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente

4

Comune di Almese (Torino)

Approvazione piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

Il Sindaco

rende noto

che con deliberazione del consiglio comunale n. 108 del 28.12.1999, divenuta esecutiva in data 11.1.2000 a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, relativo alla ristrutturazione edilizia di fabbricati siti in Borgata Pansone, del committente Mario Giuliano.

Almese, 2 febbraio 2000

Il Sindaco
Giuliano Bosio

5

Comune di Dorzano (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/1999 "Approvazione Regolamento Edilizio"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

* di approvare ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il regolamento edilizio comunale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 70 articoli, n. 10 modelli allegati e un'appendice all'art. 31;

* di dichiarare che il regolamento edilizio comunale approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione;

* di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità e, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile di Servizio
Antonino Loiaconi

6

Comune di Margarita (Cuneo)

Avviso di deposito - Adozione di piano di recupero di iniziativa privata per la ristrutturazione urbanistica dei fabbricati della ex Cascina "Giubergia" in Margarita via filatoio n. 22, F. 6 mappali n. 462, 476, 595, 620, 630, di proprietà dell'Impresa Edile geom. Musso & Toselli S.n.c.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visti gli artt. 28 e 30 della L. 457/1978 e gli artt. 40 e 41 bis della L.R. 5/12/1977 n. 56 e succ. mm.ii.;

rende noto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/1/2000 è stato approvato piano di recupero di iniziativa privata, presentato dall'Impresa Edile Geomm. Musso & Toselli S.n.c., per la ristrutturazione urbanistica dei fabbricati della ex cascina Giubergia in Margarita Via Filatoio n. 22, sull'area contraddistinta in catasto al foglio 6, mappali n. 462, 476, 595, 620, 630;

- che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi elaborati tecnici sono depositati in libera visione del pubblico, presso questo ufficio, per la durata di 30 giorni consecutivi;

- che nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Margarita, 2 febbraio 2000

Il Resp. del Servizio Tecnico
Giovanni Castellino

7

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 27.1.2000 - Oggetto: "P.di R. di iniziativa privata su aree definitive in P.R.G.C. con la sigla R5-1 e R5-2 dei sigg. Arnolfo Biagio, Ambrogio Iolanda, Arnolfo Saverio Bartolomeo, Arnolfo Federico Francesco, Arnolfo Francesco Luciano"

Rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.1.2000 è stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dal Sig. Arnolfo Biagio, Ambrogio Iolanda, Arnolfo Saverio Bartolomeo, Arnolfo Federico Francesco, Arnolfo Francesco Luciano.

Esso è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 23.2.2000.

Chiunque, nei 30 giorni successivi, può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 23 febbraio 2000

Il Funzionario
Bruno Parizia

8

Comune di Moncalieri (Torino)

Avviso ad opponendum ripartizione lavori pubblici - Lavori di ristrutturazione, restauro, recupero e trasformazione locali Vitrotti - Viale Stazione, 3

Il Sindaco

ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), sui Lavori Pubblici

avverte

che a seguito della conclusione dei rapporti lavorativi inerenti il contratto stipulato con la Ditta Provvisiero Carmine Costruzioni S.r.l. con sede in Torino - C.so Rosselli, 77 n. 12387 del 27.10.1998 registrato a Moncalieri il 11/7/96 al n. 1129 S. 1°, chiunque vanti crediti verso l'Impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Moncalieri, 10 febbraio 2000

Il Sindaco

9

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 1/2000 (F82) - Acquisizione aree necessarie alla sistemazione viabile del tratto di via Meucci tra Via Sella e Via Boccaccio - Allargamento car-

reggiata stradale - Presa d'atto delle superfici necessarie e determinazione indennità di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

- Articolo 1 -

Di prendere atto, per i motivi espressi in premessa, che le superfici delle aree necessarie alla realizzazione del progetto di sistemazione viabile di via Meucci tra via Sella e via Boccaccio - allargamento carreggiata, approvato con deliberazione consiliare n. 118/98, sono le seguenti:

Proprietà Tuninetti Massimo

Fg. 17 mappale n. 114 parte di mq. 86

Proprietà Frullani Lirio e Cini Cosetta per la quota del 50%

Proprietà Franciosi Carlo e Frullani Daniela per la quota del 50%

Fg. 17 mappale n. 148 parte di mq. 42 per un totale di mq. 128

come risulta dall'allegata planimetria.

- Articolo 2 -

Di determinare ai sensi dell'art. 11 L. 865/71 e dell'art. 5 bis L. 359/92 e considerata la delega rilasciata al Comune dall'art. 71 della L.R. 56/77 e s.m.i. l'indennità di espropriazione relativa alle aree necessarie alla sistemazione viabile di via Meucci tra via Sella e via Boccaccio - allargamento della carreggiata, che in base alla perizia di stima redatta in data 25/1/2000 dal Servizio Urbanistica/Ufficio Espropri, risulta essere pari a 21.914 L/mq. per un ammontare complessivo di L. 2.805.000 (L/mq. 21.914 x mq. 128):

- Proprietà Tuninetti Massimo

Fg. 17 mappale n. 114 parte di mq. 86

L/mq. 36.523 x mq. 86

L. 3.140.978

riduzione del 40%

L. 1.256.391

indennità offerta

L. 1.884.586

- Proprietà Frullani Lirio e Cini Cosetta propr. 50%

- Proprietà Franciosi Carlo e Frullani

Daniela

propr. 50%

Fg. 17 mappale n. 148 parte di mq. 42

L/mq. 36.523 x mq. 42

L. 1.533.966

riduzione del 40%

L. 613.586

indennità offerta

L. 920.379

In ogni fase del procedimento i soggetti espropriandi potranno convenire la cessione volontaria delle aree. In tal caso non sarà applicata la riduzione del 40%, così come previsto dal citato art. 5 bis legge 359/92, e pertanto l'indennità sarà pari L/mq. 36.523, per un ammontare complessivo di L. 4.675.000 (L/mq. 36.523 x mq. 128)

A tali importi sarà applicata la ritenuta del 20% prevista dall'art. 11 della legge 413/91.

- Articolo 3 -

Di dare atto che le suddette indennità sono comprensive di ogni spettanza ed indennità di usufruttuari, fittavoli coltivatori e ogni altro cui spettasse qualche diritto sugli immobili, per cui gli stessi saranno fatti indenni dai propri espropriandi, oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

Che non trovano applicazione ne' maggiorazioni ne' conguagli, ne' rimborsi di sorta, e che qualora le medesime indennità non vengano accettate con la cessione volontaria dei beni, si procederà con il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi di legge, richiedendo nel contempo la determinazione definitiva alla Commissione Provinciale costituita ai sensi dell'art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10. Ciò fatta salva la possibilità per i soggetti espropriandi di convenire, in ogni fase del procedimento espropriativo, la cessione dei beni, nel qual caso non si applica la riduzione del 40% alle medesime indennità.

- Articolo 4 -

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

- Articolo 5 -

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Nichelino dichiarazione di accettazione delle indennità determinate.

Inoltre dovranno produrre idonea attestazione, ai fini dell'eventuale applicazione della riduzione delle indennità prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

- Articolo 6 -

Estratto del presente decreto sarà inserito sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune di Nichelino.

- Articolo 7 -

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Nichelino, 31 gennaio 2000

Il Dirigente Aree Tecniche
Antonio Morrone

10

Comune di Rivalba (Torino)

Revisione del piano regolatore generale comunale - Avviso

si rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.1.2000, esecutiva, è stato adottato il progetto Preliminare di revisione del P.R.G.C.

I predetti documenti sono depositati presso la segreteria comunale con orario da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sabato e festivi dalle ore 9,00 alle ore 10,00;

sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 gg consecutivi, decorrenti dal 1.3.2000 al 30.3.2000 durante i quali chiunque può prenderne visione.

Nei successivi 30 giorni dal 31.3.2000 al 29.4.2000 chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse in carta legale oltre a 6 copie in carta semplice.

Rivalba, 19 febbraio 2000

Il Responsabile del Servizio
Fulvio Pincetti

11

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso per la partecipazione ai bandi di concorso

Con deliberazione G.C. n. 20 del 9/2/2000 sono stati individuati gli ambiti di recupero e le aree di completamento di cui alla L.R. 31/1999, per la partecipazione ai bandi di concorso per l'accesso al F.I.P. "Scheda Edilizia Residenziale Pubblica"

Il termine di presentazione delle domande scade sabato 8 aprile 2000 alle ore 12,00.

I criteri di selezione, i tempi di attuazione degli interventi ammissibili nonché la documentazione relativa è reperibile presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di San Mauro Torinese.

Per informazioni rivolgersi al n. 011/821.77.04.

Il Responsabile Settore Urbanistica
G. Enrico

12

Comune di Sestriere (Torino)

Estratto avviso di asta pubblica

Il Comune di Sestriere - Via Europa, 1 - tel. 0122.750218/fax 76310, in esecuzione alla delibera di C.C. n. 30 del 3/5/1999, esecutiva in data 21/5/1999, intende procedere alla cessione di volumetria di circa 918 Mc a destinazione commerciale per il 16,6%, residenziale per il 16,6% e alberghiero per il 66,8%, all'interno dell'area "T1b" del vigente P.R.G.C. di totali 3.000 Mc. Prezzo a base d'asta L. 190.400.000, informazioni e visione bando integrale presso il Comune di Sestriere - Ufficio Tecnico. Le offerte al rialzo dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 6 Marzo 2000.

Sestriere, 1 febbraio 2000

Il Resp. dell'Area Tecnica
Edilizia Privata ed Urbanistica
Valter Marini

13

Comune di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale 8 febbraio 2000 n. mecc. 2000-00888/12 avente per oggetto: "L.R. 6.12.1999 n. 31 - Fondo investimenti Piemonte - Scheda edilizia residenziale pubblica - Determinazioni della città"

La Giunta Comunale
delibera

1) di non individuare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, ed al fine dell'attuazione della Scheda F.I.P. relativa all'Edilizia Residenziale Pubblica approvata dalla Legge Regionale 6 dicembre 1999 n. 31, gli ambiti urbani da recuperare e le aree di completamento, stabilendo che le graduatorie delle richieste di finanziamento saranno formulate, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Regione Piemonte con la legge suindicata, con riferimento a tutti gli ambiti e a tutte le aree a destinazione residenziale secondo il vigente P.R.G.C. comprese nel territorio cittadino;

2) di indicare, al fine della corretta formulazione delle domande da parte dei soggetti interessati e dell'attribuzione dei punteggi preferenziali, le seguenti precisazioni in merito alle definizioni, indicate dalla Regione Piemonte, negli schemi di domanda e di certificazione adottati con determinazione dirigenziale cod. 18.4 in data 22 dicembre 1999, n. 277:

- al punto 1) della Tabella A contenuta nella domanda di partecipazione al bando di cui all'obiettivo lettera A) punto 3, con riferimento all'individuazione del centro storico, ovvero delle aree di particolare interesse architettonico ed ambientale individuate ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto che il Piano Regolatore Generale classifica come "insediamento urbano avente carattere storico-artistico e ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.U.R. (comma 1, punto 1), la parte di Città individuata sulle tavole di Piano in scala 1:1000 e 1:5000, delimitata dai corsi Regina Margherita, San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, Cairoli, Vittorio Emanuele, Via Saluzzo, Via San Pio V, Porta Nuova, Via Magenta, Re Umberto, Vittorio Emanuele II, Bolzano, Piazza XVIII Dicembre, Via Santarosa, Piazza Statuto e Principe Eugenio;

- al punto 2) della Tabella A contenuta nella domanda di partecipazione al bando di cui all'obiettivo lettera A) punto 3, con riferimento all'individuazione delle aree produttive dismesse, di recupero o di particolare degrado, si richiamano i seguenti provvedimenti deliberativi assunti dalla Città:

a) Programma di Recupero Urbano ex Art. 11 L.493/93 - Ambito di Via Artom individuato con deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.9606205/47 del 28 ottobre 1996;

b) Programma di Recupero Urbano ex Art. 11 L.493/93 - Ambito di Via Ivrea individuato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.9605523/47 del 30 settembre 1996;

c) Programma di Recupero Urbano ex Art. 11 L.493/93 - Ambito di Corso Grosseto (quartieri 37 e 16 ex IACP), individuato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.9605524/47 del 30 settembre 1996;

d) Programma di Recupero Urbano denominato Contratto di Quartiere relativo a Via Arquata, ai sensi della L.23/12/96 n.662, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.mecc.9804977/49 del 16 giugno 1998;

e) Progetto Pilota Urbano "The Gate" relativo all'area di Porta Palazzo, ai sensi art. 10 reg. FESR (Fondo Europeo di sviluppo regionale), di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.mecc. 9602883/15 del 23 aprile 1996;

f) Quadrilatero di San Salvario, oggetto dei Programmi di intervento socioeconomico attuativi del D.M. 1 giugno 1998 n. 225, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.mecc. 9810154/49 del 23/11/98; si tratta della zona compresa tra Corso Vittorio Emanuele II, via Nizza, Corso Marconi e Corso Massimo d'Azeglio;

3) di dare atto che, sulla base della procedura e dei tempi di attuazione stabiliti dalla Regione Piemonte, gli Uffici formuleranno le graduatorie delle richieste di finanziamento esclusivamente con riguardo alle dichiarazioni fornite, sotto la loro responsabilità a termini di Legge, dai soggetti richiedenti le agevolazioni, fatti salvi gli accertamenti a campione che saranno disposti dalla Civica Amministrazione in adempimento a specifiche norme di Legge e regolamentari in materia.

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, al fine di rispettare il termine stabilito dalla L.R. 31/99.

14

Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello statuto

si rende noto

che la giunta provinciale nella seduta del 26.1.2000 ha approvato la deliberazione n. 30/6097 ad oggetto:

"Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione modifica".

Il Responsabile del Procedimento

Gian Alfredo De Regibus

15

Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello statuto

si rende noto

che la giunta provinciale nella seduta del 26.1.2000 ha approvato la deliberazione n. 35/6425 ad oggetto:

"Approvazione nuovo regolamento per la corresponsione del fondo di incentivazione per la redazione di progetti, atti di pianificazione ed attività di direzione lavori previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94 S.M.I.".

Il Responsabile del Procedimento

Gian Alfredo De Regibus

16

Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche

Avviso

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 162-165564 del 12.10.1999;

"Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Seval - Società Elettrica Comunità Montana Val Chiusella S.r.l., con sede legale in Alice Superiore Via Marconi n. 1 C.F. e P. IVA 07545850013, il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua di cui alla D.G.R. n. 129-18971 del 5.10.1992, in misura di mod. max 32.00 e medi 25.30 del Torrente Chiusella nei Comuni di Meugliano, Rueglio, Alice Superiore e Issiglio per produrre sul salto di metri 108.5 la potenza nominale media di kW 2691.22;

2) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 14.6.1999, contenente integrazioni, rettifiche e altre disposizioni vincolanti la concessione medesima, in particolare per quanto concerne la tutela della qualità delle acque;

3) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine di cui alla D.G.R. n. 19-18971 del 5.10.1992;

4) di dare atto che la concessione di che trattasi è subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo, previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della D.G.R. n. 129-18971 del 5.10.1992 del canone annuo e dei relativi sovracanonici di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.6.1999;

(omissis)

Art. 5

Condizioni particolari

L'art. 8 del disciplinare principale è integrato dalle seguenti prescrizioni:

a) la derivazione dovrà essere limitata o sospesa ogni qualvolta, da verifiche effettuate, vengano riscontrati nel tratto d'alveo a valle della traversa di derivazione indicatori di qualità delle acque di tipo chimico o biologico che indicano un peggioramento della qualità delle acque del Torrente Chiusella, ovvero si verifichi una significativa alterazione nella struttura di popolazione delle specie ittiche considerate indicatrici biologiche;

b) il Concessionario è tenuto alla presentazione all'Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio della domanda con relativi allegati progettuali relativi alla installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione della portata e dei volumi derivati, da posizionarsi in un luogo idoneo. Le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua po-

sizione dovranno essere concordate con detto Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico. I risultati delle misurazioni saranno trasmessi con le modalità previste dall'art. 8 del D.Lgs. 275/1993. L'esercizio della derivazione in questione non potrà essere avviato fintanto che detta strumentazione non sia operativa.

c) il concessionario ritiene indenne l'Amministrazione concedente per qualsiasi danno, ovvero per la riduzione del saldo motore, dovuto alla eventuale realizzazione della nuova traversa di derivazione di cui alla domanda in data 20.12.1991 della Idroel S.r.l. a valle della centrale idroelettrica ed al conseguente rigurgito prodotto;

d) la scala di risalita adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti di cui al punto a) dell'art. 8 del disciplinare principale dovrà essere realizzata in conformità al progetto esecutivo di cui all'art. 1 del presente disciplinare suppletivo; prima della realizzazione delle opere in alveo deve inoltre, con congruo anticipo, dare comunicazione dell'inizio dei lavori al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino.

(omissis)

Art. 7

Canone

L'art. 15 del disciplinare principale viene integrato come segue: "A far tempo dal 5.10.1992, data della delibera di concessione, il concessionario deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, l'annuo canone:

dal 5.10.1992 al 31.12.1992 L. 10.216.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 2619.22 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1993 al 31.12.1993 L. 42.371.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 2619.22 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 165.244.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 2619.22 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 113.032.000 in ragione di L/kW 21.000 per kW medi 2619.22 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90);

dal 1.1.1999 L. 59.207.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 2619.22 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90).

(omissis)

17

Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal Torrente Sangone (EAP 143/3) in Comune di Coazze

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 59-65638/1999.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua è assentita alla Società C.I.O. S.r.l. subentrata alla Società C.I.R. S.p.A. il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal Torrente Sangone (EAP 143/3) in Comune di Coazze in misura di mod. max 18,00 e mod. medi 9,00 per produrre sul salto di metri 42,10 la potenza nominale media di kW 371,47 con restituzione delle acque nello stesso corpo idrico nel Territorio di Coazze.

2) E' approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto datato 30/9/1998, costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale.

3) La concessione è rinnovata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/2/1981, data di scadenza del D.M. 2/12/1968 n. 1690 e prorogata con L. 31/3/1977 n. 92, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo e dei relativi sovracanonici ai sensi delle leggi vigenti.

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7°, capitolo 2608, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

5) Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile."

- Disciplinare di concessione sottoscritto il 30/9/1998

(omissis)

*Art. 7**Misurazione della portata di prelievo e di restituzione*

Il Concessionario, su prescrizione dell'Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato per territorio, si obbliga, ai sensi del D. Lgs. 12/7/1993 n. 275, ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale e a decorrere dalla data di eventuale installazione di tali dispositivi, sia alla Amministrazione Provinciale che all'Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato.

*Art. 8**Garanzie da osservarsi*

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l'apposizione ed il mantenimento lungo il canale di carico di due aste idrometriche, a opportuna distanza dalla paratoia d'ingresso e dalla paratoia trasversale posta subito a valle dello sfioratore, sulle quali sia ben evidenziato il massimo valore di derivazione.

A carico della Società concessionaria sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

*Art. 9**Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione*

La Società concessionaria deve sottoporre all'approvazione del Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche il progetto esecutivo di cui al successivo art. 13. In particolare, così come previsto nel progetto di cui al precedente art. 3, al fine di garantire il rilascio di una portata non inferiore al DMV, tale progetto dovrà prevedere l'approfondimento del canale derivatore in corrispondenza dello scaricatore laterale posto subito a valle della bocca di presa; quindi la soglia d'ingresso del suddetto scaricatore sarà posta a quota 690,11 m s.l.m., cioè 0,32 m al di sotto della quota d'imposta della bocca di presa, fissata a quota 690,43 m s.l.m. Inoltre la paratoia dello scaricatore potrà essere abbassata soltanto fino al raggiungimento della quota di fondo del canale, lasciando quindi sempre aperta una luce larga 0,60 m e alta 0,32 n. In condizioni di magra tale luce dovrà funzionare a stramazzo.

In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dal Servizio Provinciale Tutela della Fauna e della Flora, nonchè da quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26/4/1995, la Società concessionaria deve:

a) realizzare in corrispondenza dello scaricatore laterale, già esistente e posto subito a valle della bocca di presa, una scala di risalita adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti. Si precisa tuttavia che nel caso si rendessero necessari interventi strutturali di manutenzione e/o rifacimento della traversa in questione e/o regimentazioni dell'alveo che comportino escavazioni a monte o a valle della traversa, modificando così un ambiente spontaneo rinaturalizzato, si dovrà realizzare un nuovo passaggio che sostituisca quello che utilizza l'attuale scaricatore;

b) sottoporre, in sede di realizzazione, il progetto della sopracitata scala di risalita al parere del citato Servizio Tutela della Fauna e della Flora;

c) lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle della traversa, le portate istantanee minime (DMV) di seguito elencate:

- fino al 31/12/1999	l/s 42;
- fino al 31/12/2004	l/s 84;
- dal 1/1/2005	l/s 168;

d) l'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

e) predisporre in corrispondenza della scala di risalita per l'ittiofauna un'asta idrometrica sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di scarico citato al punto c);

g) consegnare il materiale di rifiuto, raccolto dalle griglie site in corrispondenza della camera di carico nonchè depositato lungo il canale di carico, in apposita discarica, evitando di reimmettere lo stesso nel Torrente.

La Società concessionaria deve infine garantire il prelievo di acqua per alimentare la Bealera Comba Calda in misura di 22 l/s durante i 6 mesi del periodo irriguo e di 4 l/s durante gli altri 6 mesi dell'anno, così come stabilito all'art. 3 del Disciplinare di concessione n. 2643 del 14/7/1939.

(omissis)

Art. 13

Termini per l'attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere di cui al precedente art. 9 entro mesi tre dalla notifica della avvenuta emissione del provvedimento di rinnovo della concessione alla derivazione.

Inoltre dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

L'eventuale proroga di alcuni dei termini come sopra prefissi non importa proroga di decorrenza del pagamento dei canoni dovuti.

L'approvazione del progetto esecutivo è anche subordinata alla presentazione al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche dell'autorizzazione in linea idraulica.

Art. 14

Collaudo e termini per l'utilizzazione dell'acqua

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere di concessione o di ciascuna parte di essa, salvo che il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario l'esercizio delle opere ultimate.

Ove il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà precisare nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza dalla loro esecuzione, possa o meno continuarsi la derivazione.

(omissis)

Art. 16

Canone

A far tempo dal 1/2/1981, data di rinnovo della concessione, la Società concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) alle Finanze dello Stato di anno in anno, e anticipatamente, l'annuo canone:

- con decorrenza al 1/2/1981 al 31/10/1981 Lire 487.500, in ragione di Lire/Kw 1.312 per Kw 371,51 (ai sensi della L. 21/12/1961 n. 1501);

- con decorrenza dal 1/11/1981 al 31/12/1989 Lire 3.900.000, in ragione di Lire/Kw 10.496 per Kw 371,51 (ai sensi della L. 21/12/1981 n. 692);

- con decorrenza dal 1/1/1990 al 31/12/1993 Lire 5.849.000, in ragione di Lire/Kw 15.744 per Kw 371,51 (ai sensi della L. 25/8/1991 n. 282);

- con decorrenza dal 1/1/1994 al 31/12/1996 Lire 7.604.000, in ragione di Lire/Kw 20.467 per Kw 371,51 (ai sensi della L. 5/1/1994 n. 36);

- con decorrenza dal 1/1/1997 al 31/12/1997 Lire 7.802.000 in ragione di Lire/kW 21.000 per kW 371,51 (ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze del 20/3/1998);

- con decorrenza dal 1/1/1998 al 31/12/1998 Lire 7.802.000 in ragione di Lire/kW 21.000 per kW 371,51 (ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze del 20/3/1998);

- con decorrenza dal 1/1/1999 Lire 8.173.000 in ragione di Lire/kW 22.000 per kW 371,51 (ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze del 20/3/1998).

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell'impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell'impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del Regolamento 14/8/1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 18

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11/12/1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica, la D.G.R. n. 74-45166 del 26/4/1995, i vincoli paesaggistici (L. 8/8/1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L. 31/12/1923 n. 3267 e L.R. 19/8/1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.).

Art. 19

Sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi (di cui alla Legge 7/1977)

Il Concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 nonchè della L. 4/12/1956 n. 1377 e successive modificazioni in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di Kw 351,51 secondo le tariffe vigenti.

Art. 20

*Sovracanone a favore dei
comuni montani (di cui alla Legge 7/1977)*

La derivazione ha opere ricadenti nel bacino imbrifero montano della Val Sangone; il Concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere, a norma dell'art. 52 del T.U. n. 1775/1933 e della L. 27/12/1953 n. 956 a favore dei Comuni rientranti in detto bacino imbrifero montano il sovracanone annuo in ragione di kW 371,51 e secondo le tariffe vigenti.

(omissis)

Il Richiedente
Mariangela Rossero

18

Società E.G.E.A. S.r.l. - Alba (Cuneo)

Tariffe distribuzione gas metano

La società Gas e Affini E.G.E.A. S.r.l. con sede in Alba Cn Via Vivaro 2 concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei comuni di: Alba-Albaretto Torre - Arguello - Baldissero d'Alba - Barbaresco - Barolo - Benevello - Borgomale - Canale - Castagnito - Castellinaldo - Castiglione Falletto - Corneliano d'Alba - Diano d'Alba - Govone - Grinzane Cavour - Guarene - Lequio Berria - Magliano Alfieri - Montaldo Roero - Neviglie - Piobesi di Alba - Priocca - Roddi - Roddino - Rodello - Santa Vittoria - S. Stefano Roero - Serralunga d'Alba - Sinio - Sommariva Perno - Serravalle Langhe - Treiso Trezzo Tinella - Vezza - Ceretto Langhe comunica che con riferimento alla Deliberazione 22 Dicembre 1999 N. 195 e alla Deliberazione N. 193 del 22 Dicembre 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1° gennaio 2000 le tariffe per gli usi di riscaldamento individuale cono senza uso promiscuo e per tutti gli altri usi aumentano di 3,4 L/m3.

I valori tariffari in vigore dal 1° Gennaio 2000 sono pertanto i seguenti:

Tariffe in	L/m3
T1 uso domestico	614,4
T2 uso riscaldamento individuale	510,31
T3 altri usi:	
- fino a 100.000 m3/anno	464,68
- Oltre 100.000 m3/anno	442,14
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 m3/anno	
- fino a 100.000 m3/anno	405,8
- oltre 100.000 m3/anno	378,2
T5 per Enti Pubblici	405,8

Ai sensi del punto 2) del provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato nella G.U. N. 303 del 28/12/93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio del pro die stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento CIP n. 24/1988.

L'Amministratore Delegato
Pier Paolo Carini

19